

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 19-4222

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di BORGOMALE (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Borgomale - dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello Intercomunale con D.G.R. n.34-45614 in data 23.07.1985, successivamente variato- il cui Consorzio Urbanistico veniva successivamente disciolto - nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e in osservanza delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n.1 in data 28.1.2001, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il proprio territorio comunale;
- adottare, con deliberazione consiliare n.9 in data 26.9.2001, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente in argomento, dando atto che non sono state presentate osservazioni a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica con parere in data 11.6.2004, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Borgomale e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n.9 in data 26.9.2001, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13°, ovvero dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con successiva nota prot. n.10666/19.09PPU in data 6.7.2004, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a trasmettere la stessa al Comune di Borgomale, specificando i tempi per le controdeduzioni Comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Borgomale, sulla scorta dei rilievi formulati nel precitato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a:

- predisporre la parziale rielaborazione della Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n.56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n.1 in data 18.4.2011;
- adottare, con deliberazione consiliare n.14 in data 30.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante parzialmente rielaborata allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, dando atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse con relazione in data 17.7.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, si ritiene meritevole di approvazione la Variante al

Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Borgomale e dallo stesso adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.9 in data 26.9.2001 e n. 14 in data 30.11.2011, subordinatamente all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.7.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all'adeguamento, a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Borgomale in data 5.2.2004 e 15.3.2012 circa l'iter di adozione della Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso, a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visto il parere dell'ARPA in data 8.4.2004 prot. n.45292 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 11.7.2012 prot. n. 55460/DB14/20;

vista la documentazione relativa alla Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Borgomale (CN) e dallo stesso adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 9 in data 26.9.2001 e n. 14 in data 30.11.2011, subordinatamente all'introduzione "ex-officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.7.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Borgomale (CN), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 – adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La definitiva documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune di Borgomale, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 9 in data 26.9.2001 e n. 14 in data 30.11.2011, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.A1 Relazione tecnica illustrativa
- Elab.A1bis Relazione tecnica illustrativa integrativa
- Tav.1 Inquadramento territoriale in scala 1:25000
- Tav.3/A Tavola di piano in scala 1:2000
- Tav.4 Tavola di piano in scala 1:1000
- Elab. Relazione illustrativa
- Elab. Norme tecniche di attuazione adeguate
- Elab. Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di piano introdotte con la variante strutturale
- Tav.2 Adeg. Tavola di piano in scala 1:5000
- Tav.3/B Adeg. Tavola di piano in scala 1:2000
- Tav.1 Carta geolitologica in scala 1:10000
- Tav.2 Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore in scala 1:10000
- Tav.3 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Elab. Relazione geologico tecnica generale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione
n. 18-422 del 30/7/12
Il Segretario Verbalizzante



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli
ermes.fassone@regione.piemonte.it

Data Biella, 17 luglio 2012

Protocollo

Classificazione

ALLEGATO A

VARIANTE AL P.R.G.I. del Comune di BORGOMALE di cui alla D.C.C. n. 9 del 26.09.'01, successivamente modificata con D.C.C. n. 14 del 30.11.'11.

ELABORATI GEOLOGICI

TAVOLA 2 - CARTA GEOMORFOLOGICA, DEI DISSESTI, DELLA DINAMICA FLUVIALE E DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE IN SCALA 1:10.000

Inserire in calce alla legenda le seguenti specificazioni:

- “Laddove è indicata la denominazione “Rio Rolando” la stessa è da intendersi “Rio Santa Caterina”, così come catastalmente indicato.
- Ancorché non indicato tutti i corsi d’acqua a sedime demaniale, rappresentati senza toponimo, sono da intendersi definiti con il rispettivo toponimo catastale.”.

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA GENERALE

P.to 6 Normativa generale di carattere geologico tecnica
Art. 16

Quale ultimo comma si intende aggiunto:

“Risultano comunque valide le disposizioni di cui all’art. 115 del D.Lgs. 152/2006, già contenute nell’art. 41 del D.Lgs. 152/’99, sul divieto di copertura dei corsi d’acqua che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità.”.

Via Tripoli, 33
13900 Biella
Tel. 015.8551515
Fax 015.8551560.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 14 Suddivisione del territorio in base alle destinazioni d'uso del suolo

Inserire in calce la seguente dizione:

“Considerato che il territorio del Comune di Borgomale è interessato da terreni gravati da usi civici, non puntualmente individuati (cfr. Art. 6, comma 4 lett. d della L.R. 29 del 02.12.2009), preso atto delle disposizioni in materia, si specifica che sui terreni gravati da uso civico sono da intendersi escluse le destinazioni d'uso eventualmente previste dallo Strumento urbanistico generale.”.

Art. 27 – Aree di rispetto

Inserire dopo la prescrizione che recita: “Non vi sono ammesse nuove costruzioni ... omissis ... o di coltura arboree industriali.” La seguente elocuzione: “Per quanto non evidenziato e/o in contrasto valgono le disposizioni dell'art. 28 della L. 166/2002.”.

Art. 28 – Distanze da fiumi, torrenti, laghi e canali

Quale ultimo comma si intende aggiunto:

“Risultano comunque validi i disposti vincolanti contenuti nel Testo Unico approvato con R.D. 523/1904 in relazione all'applicazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua pubblici e/o demaniali, ai sensi dell'art. 96, lett. f).”.

Art. 29 bis

4° comma

- sostituire il riferimento “(Artt. 1 – 12) con “(Artt. 1 - 24)”;
- Classe III indifferenziata dopo il riferimento “D.M. 11.03.1988” si intende aggiunto il seguente: “e D.M. 14.01.2008”.

Il Funzionario istruttore
Titolare della Posizione Org. A
geom. Giorgio MOZZILLO

Il Dirigente del Settore
arch. Ermete FASSONE

